



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

Sindaco

Ordinanza Sindacale n° 3 del 13-3-2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;



Considerato l'evolversi della situazione edipemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare specifiche misure locali volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento alla disinfezione/sanificazione delle arterie stradali, marciapiedi, piazze comunali;

Richiamato l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

alla ditta BARBERA S.R.L. con sede in Villanova Mondovì la disinfezione/sanificazione di tutte le strade, marciapiedi e piazze comunali attraverso l'utilizzo dei prodotti a base di ipoclorito di sodio in soluzione diluita in acqua al 5;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg.consecutivi e diffusa alla cittadinanza attraverso comunicati stampa sul sito istituzionale del Comune;

COMUNICA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. del Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.



IL SINDACO
Gastaldi Flavio